

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2023, n. 150 **Medicare srl (P.Iva 03746510753). Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD nr 525 del 2017 e relativa alla RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in Miggiano (LE), alla Via Bellini n. n. 31 denominata "Residenza San Vincenzo" con dotazione di n. 64 pl.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) *individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*

b) *stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

➤ all'art 9 comma 4 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza"

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Con lo stesso RR 4 del 2019 all' art 12.1 "Disposizioni transitorie" si è stabilito che:

" a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

Il R.R. n. 4/2019, all'art. 12.3 indica le procedure di conversione dei posti letto delle RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 non contrattualizzate con le AASSLL prevedendo:

“1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell’approvazione dell’atto di Giunta regionale di cui all’art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”

In ottemperanza a tale ultima previsione in data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e di accreditamento”* (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020 in applicazione delle disposizioni dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all’art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all’assegnazione dei posti ai fini della conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Nell’allegato B alla predetta DGR n. 1006/2020 (pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) veniva specificato che le strutture che non risultavano aver trasmesso l’istanza di conferma del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019, *“entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, possono documentare l’eventuale trasmissione dell’istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it. Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell’autorizzazione all’esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017”.*

Con successiva DGR 1409 del 2020 la regione, acquisite le comunicazioni pervenute dalle strutture, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.

La Medicare srl è titolare di una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata *“Residenza San Vincenzo”* con sede operativa nel Comune di Miggiano (LE) alla Via Bellini n. 31, giusta autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Miggiano con Determinazione nr. 01 del 28/03/2013 , convalidata con DD nr 525 del 27/11/2017.

Pertanto, al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo il legale rappresentante delle strutture avrebbe dovuto inoltrare, nei termini previsti, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio.

Tale adempimento, come già detto in premessa, era previsto dal RR 4 e 5 del 2019 e dalla stessa DGR 2153 del 2019 a carico delle strutture interessate dal processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti dai RR 4 e 5 del 2019, al fine del rilascio/conferma da parte della Regione dell'autorizzazione all'esercizio, configurandosi, a contrario, nell'ipotesi di mancato invio dell'istanza nel termine perentorio previsto una fattispecie di rinuncia alla conversione del titolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017.

Ebbene, alla data di scadenza prevista dalla DGR 2153 del 2019 la Medicare srl non inviava alcuna istanza di conferma del titolo autorizzativo per la Rsa non autosufficienti "Residenza San Vincenzo" sita in Miggiano (LE) sicché la Regione con DGR 1006 del 2020 provvedeva ad escludere la società dalla conferma dei posti in autorizzazione e dall'accreditamento.

Con nota prot. n. AOO 183 11423 del 14 luglio 2020, inviata a mezzo raccomandata a/r del 21/07/2021, la Regione comunicava alla Medicare SRL quanto segue: *"Con la presente si comunica che con DGR n. 1006 del 30/06/2020 sono state approvate le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento (Allegato B del provvedimento).*

In riferimento ai posti letto/posti da confermare ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, trattandosi di strutture già autorizzate al funzionamento secondo la previgente normativa (RR 4/2007) l'istruttoria ha confermato tutti i posti oggetto dei precedenti atti autorizzativi, purchè la struttura abbia presentato l'istanza entro i termini di scadenza previsti nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), ovvero entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 08/02/2020 per le strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed accreditate (RSA e Centri diurni ex RR 3/2005).

Rilevato che la struttura in indirizzo risulta tra quelle che non hanno presentato alcuna istanza si comunica che, entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP, il legale rappresentante della struttura in oggetto potrà documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019 e 2154/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it.

Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017."

Successivamente a tale notifica non perveniva alcuna documentazione comprovante la trasmissione della domanda dalla Medicare srl sicché la Regione con DGR 1409 del 2020 confermava l'esclusione della società dal procedimento di conversione/assegnazione dei posti.

La questione di che trattasi era, peraltro, oggetto di audizione nella seduta della VI Commissione consiliare del 16 giugno 2021 nella quale la Regione comunicava che *"(Omissis) La normativa regionale che disciplina le strutture socio sanitarie è stata modificata con la Legge regionale n. 9 del 2017 ed attuata con regolamento n. 5/2019. Prosegue evidenziando che non è possibile dare la struttura in gestione ad un altro soggetto in quanto spetta esclusivamente al titolare, confermato peraltro dal Consiglio di Stato. Le strutture, prosegue, dovevano osservare un termine per mantenere in vita i precedenti atti di accreditamento, fissato al 31 gennaio 2020, ma medicare, titolare delle strutture di San Donaci e di Miggiano, non ha presentato alcuna istanza per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, così come per l'accreditamento determinandone, pertanto la rinuncia. Le due strutture, sottolinea la Dirigente, sotto l'aspetto autorizzativo non sono in regola, soprattutto la struttura di San Donaci, se ospita ancora soggetti. Prosegue evidenziando che il RR 3 del 2021, ha modificato il regolamento n. 4/2007 abrogando l'art 66, che si occupa RSSA anziani, facendone transitare nella normativa*

sanitaria e che, ad oggi, non c'è possibilità di far rivivere le due strutture al di là di tutte le problematiche giudiziarie esistenti. Conclude rilevando che nel luglio 2020, la Regione ha scritto a Medicare, utilizzando lo strumento della raccomandata, non essendo riusciti a rinvenire una pec, che è risultata notificata per avvenuta giacenza, in quanto non era presente nessuno in loco.”

Con nota prot. n. AOO 183 9568 del 26/07/2022 la Regione rilevate le predette circostanze

- La Medicare srl non presentava nel termine previsto a pena di decadenza istanza per ottenere la conferma del titolo autorizzativo e l'accreditamento continuando di fatto, senza il vaglio Regionale, ad esercitare l'attività sociosanitaria mediante affidamento della gestione alla GRS nonostante tale possibilità di esternalizzazione fosse vietata dalla normativa Regolamentare regionale (art 5.3 del Rr 4 del 2019 vieta *“di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi”, permettendo l'esternalizzazione solo del servizio mensa, del servizio lavanderia e del servizio di pulizia”*);
- A seguito del fallimento della GRS (Sentenza n. 20 del 04/05/2021 emessa del Tribunale di Lecce, Sez. Fallimentare) e della Medicare srl (Sentenza n. 18 del 13/07/2021) l'attività aziendale oggettivamente e soggettivamente individuata nel provvedimento autorizzativo, si interrompeva.
- Il Sindaco di Miggiano con nota prot. n. 1384 del 04/03/2022 confermava che la residenza sociosanitaria *“è da intendersi come non più funzionante”*

dava avvio al procedimento di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione nr. 01 del 28/03/2013, convalidata con DD nr 525 del 27/11/2017 concedendo un termine di 15 giorni per presentare controdeduzioni.

Nel termine concesso non perveniva alcuna controdeduzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

preso atto che la Medicare srl (CF 03746510753) non ha presentato nei tempi e modi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla DGR 2153 del 2019 l'istanza di conferma del titolo autorizzativo, continuando ad esercitare l'attività sociosanitaria senza il vaglio Regionale, in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed in violazione del divieto di esternalizzazione della gestione

si propone,

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell' art 9 comma 4 lett. a) e lett. c) e comma 5, e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Miggiano con DD n.525 del 27/11/2017 avente ad oggetto *“Preso d'atto – convalida autorizzazione al funzionamento Rssa San Vincenzo – codice pratica B57GDL8”* e per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti e/o connessi.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell' art 9 comma 4 lett. a) e lett. c) e comma 5, e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Miggiano con DD n.525 del 27/11/2017 avente ad oggetto "Presenza d'atto – convalida autorizzazione al funzionamento Rssa San Vincenzo – codice pratica B57GDL8" e per l'effetto dichiarare la decadenza tutti gli atti presupposti e/o connessi.

di notificare il presente provvedimento a:

- Medicare srl (cf 03746510753) con sede in San Donaci, Via B. Croce n. 7, nella persona del Curatore fallimentare Dott. Carlo Gabrieli (Pec omissis);
- Comune di Miggiano (ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria ASL LE area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilita' -
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)